

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 820/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1021/94 relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco 1
- ★ Regolamento (CE) n. 821/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1995 2
- ★ Regolamento (CE) n. 822/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2577/94 recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994 7
- ★ Regolamento (CE) n. 823/95 della Commissione, del 10 aprile 1995, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America 8
- Regolamento (CE) n. 824/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca 19
- Regolamento (CE) n. 825/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20
- Regolamento (CE) n. 826/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 22
- Regolamento (CE) n. 827/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 27
- Regolamento (CE) n. 828/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 30

★ Regolamento (CE) n. 829/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che deroga al regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli	32
Regolamento (CE) n. 830/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 10 e 11 aprile 1995	34
Regolamento (CE) n. 831/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35
Regolamento (CE) n. 832/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	37
Regolamento (CE) n. 833/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 11/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 12/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 13/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 14/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	45
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 15/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 16/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	47
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 17/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 18/95, del 24 febbraio 1995, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE	49

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 69 del 29. 3. 1995)	50
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 3140/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzino privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (GU n. L 332 del 22. 12. 1994)	50



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 820/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1021/94 relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che data la situazione degli impegni di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽⁴⁾, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, c'è il rischio che non sia possibile smaltire in tempo utile le

eccedenze della stessa campagna entro il 24 maggio 1995, data prevista per la chiusura della gara indetta dal citato regolamento; che è pertanto opportuno rinviare tale data al 28 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1021/94, la data del 24 maggio 1995 è sostituita dal 28 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 13. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 821/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari; che la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere che si terranno nel 1995;

considerando che in passato, per alcuni paesi terzi, sono già stati aperti contingenti supplementari in occasione di fiere;

considerando che contingenti supplementari per le importazioni di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sono già stati istituiti in occasione di fiere europee; che è pertanto opportuno limitare l'apertura dei contingenti supplementari per il 1995 a prodotti originari di paesi terzi diversi dalla Cina;

considerando che l'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera;

considerando che, onde evitare un eccessivo uso di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati;

considerando che appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti

contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità;

considerando che le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera;

considerando che, al fine della corretta gestione dei contingenti supplementari, la validità delle autorizzazioni di importazione non dovrebbe superare i dodici mesi a decorrere dalla data di chiusura della fiera;

considerando che, onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima di trenta giorni dopo la chiusura della fiera;

considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel 1995, i contingenti supplementari indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della

fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.

3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera.

4. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi del precedente paragrafo non supera i dodici mesi successivi alla chiusura della fiera.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la fiera di Berlino che si terrà nell'aprile 1995

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93)

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Perù	66
	tonnellate	Ucraina	10
2	tonnellate	Perù	74
	tonnellate	Russia	100
4	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Bulgaria	71
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	22
	1 000 pezzi	India	454
	1 000 pezzi	Indonesia	212
	1 000 pezzi	Malaysia	94
	1 000 pezzi	Pakistan	225
	1 000 pezzi	Filippine	252
	1 000 pezzi	Singapore	70
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	22
	1 000 pezzi	Tailandia	483
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	25
5	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Bulgaria	84
	1 000 pezzi	Ungheria	54
	1 000 pezzi	India	252
	1 000 pezzi	Malaysia	42
	1 000 pezzi	Pakistan	215
	1 000 pezzi	Filippine	169
	1 000 pezzi	Polonia	150
	1 000 pezzi	Romania	60
	1 000 pezzi	Russia	20
	1 000 pezzi	Singapore	73
	1 000 pezzi	Tailandia	206
	1 000 pezzi	Ucraina	60
	1 000 pezzi	Vietnam	20
6	1 000 pezzi	Repubblica ceca	40
	1 000 pezzi	Ungheria	80
	1 000 pezzi	India	118
	1 000 pezzi	Indonesia	131
	1 000 pezzi	Malaysia	92
	1 000 pezzi	Filippine	134
	1 000 pezzi	Polonia	125
	1 000 pezzi	Romania	150
	1 000 pezzi	Russia	48
	1 000 pezzi	Singapore	70
	1 000 pezzi	Sri Lanka	116
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	40
	1 000 pezzi	Tailandia	187
1 000 pezzi	Vietnam	20	

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
7	1 000 pezzi	Bulgaria	42
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	6
	1 000 pezzi	Ungheria	64
	1 000 pezzi	India	407
	1 000 pezzi	Indonesia	98
	1 000 pezzi	Filippine	99
	1 000 pezzi	Russia	20
	1 000 pezzi	Singapore	159
	1 000 pezzi	Sri Lanka	99
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	6
	1 000 pezzi	Tailandia	82
	1 000 pezzi	Vietnam	25
	8	1 000 pezzi	Bielorussia
1 000 pezzi		Bulgaria	156
1 000 pezzi		Repubblica ceca	38
1 000 pezzi		India	323
1 000 pezzi		Indonesia	218
1 000 pezzi		Malaysia	82
1 000 pezzi		Pakistan	158
1 000 pezzi		Filippine	102
1 000 pezzi		Polonia	53
1 000 pezzi		Romania	280
1 000 pezzi		Russia	49
1 000 pezzi		Singapore	90
1 000 pezzi		Sri Lanka	270
1 000 pezzi		Repubblica slovacca	37
1 000 pezzi		Tailandia	101
1 000 pezzi		Ucraina	20
1 000 pezzi		Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1 000 paia	Bielorussia	20
	1 000 paia	Ungheria	52
	1 000 paia	Polonia	80
	1 000 paia	Romania	400
	1 000 paia	Russia	20
	1 000 paia	Tailandia	458
	1 000 paia	Ucraina	20
14	1 000 pezzi	Polonia	26
15	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	Repubblica ceca	25
	1 000 pezzi	Ungheria	57
	1 000 pezzi	India	124
	1 000 pezzi	Polonia	51
	1 000 pezzi	Romania	68
	1 000 pezzi	Russia	22
	1 000 pezzi	Repubblica slovacca	24
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	20
16	1 000 pezzi	Polonia	22
	1 000 pezzi	Ucraina	20
18	tonnellate	Vietnam	5

Categoria	Unità	Paese terzo	Limite quantitativo
20	tonnellate	Bielorussia	10
	tonnellate	Repubblica ceca	12
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Russia	17
	tonnellate	Repubblica slovacca	12
	tonnellate	Ucraina	10
21	1 000 pezzi	Filippine	286
	1 000 pezzi	Sri Lanka	240
	1 000 pezzi	Tailandia	446
	1 000 pezzi	Vietnam	30
24	1 000 pezzi	Polonia	80
	1 000 pezzi	Tailandia	102
26	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	India	383
	1 000 pezzi	Filippine	95
	1 000 pezzi	Polonia	125
	1 000 pezzi	Romania	48
	1 000 pezzi	Tailandia	171
	1 000 pezzi	Ucraina	20
27	1 000 pezzi	Bielorussia	20
	1 000 pezzi	India	372
29	1 000 pezzi	India	268
73	1 000 pezzi	Filippine	287
	1 000 pezzi	Romania	52
	1 000 pezzi	Tailandia	70
76	tonnellate	Repubblica ceca	20
	tonnellate	Repubblica slovacca	20
118	tonnellate	Bielorussia	10
	tonnellate	Repubblica ceca	15
	tonnellate	Russia	50
	tonnellate	Repubblica slovacca	15

REGOLAMENTO (CE) N. 822/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2577/94 recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione⁽²⁾, ha limitato al 30 giugno 1995 la validità dei titoli di esportazione qualora essa superi tale termine; che, tuttavia, l'articolo 4 dello stesso regolamento prevede la possibilità di adottare altre misure onde evitare un'interruzione degli scambi di prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CE) n. 2577/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994, recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994⁽³⁾, prevede l'emissione di titoli di secondo rilascio per il periodo dal 21 marzo al 3 aprile 1995; che dato il ritardo con cui è stata adottata la normativa di attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round è opportuno rinviare il suddetto termine, nonché il termine entro cui deve essere comunicato alla Commissione il numero totale e i titoli di secondo rilascio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2577/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« — titolo di secondo rilascio, il titolo sostitutivo ai sensi del presente regolamento rilasciato tra il 21 maggio e il 6 giugno 1995 »;

2) all'articolo 2:

— al paragrafo 1, i termini « dal 21 al 31 marzo 1995 » sono sostituiti dai termini « dal 21 al 31 maggio 1995 »;

— al paragrafo 4, la data del 3 aprile 1995 è sostituita dal 6 giugno 1995.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 marzo 1995.

Tuttavia, le domande presentate nel periodo dal 21 al 31 marzo si considerano presentate nel periodo dal 21 al 31 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.⁽³⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3337/84⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America. Due società hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati con il regolamento (CEE) n. 2253/84 della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) La decisione 90/507/CEE della Commissione⁽⁵⁾ ha chiuso il riesame delle misure antidumping entrate in vigore nel 1984 riguardo al carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America, in quanto la quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti era allora irrilevante, benché nei confronti dei produttori americani fosse stato accertato un margine di dumping massimo del 12,8 %.
- (3) Nel giugno 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dei produttori comunitari che, secondo la denuncia, effettuano l'85 % della produzione comunitaria di carbonato di sodio. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio riguardo alle importazioni del prodotto in questione origi-

nario degli Stati Uniti che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Nell'agosto 1993 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America.

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.
- (5) Gli esportatori e i produttori comunitari denunziati hanno comunicato osservazioni scritte. Alcuni importatori hanno presentato le loro osservazioni. Alcune parti hanno inoltre chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (6) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, un esportatore ha chiesto di incontrare i rappresentanti dell'industria comunitaria. L'incontro tuttavia non ha avuto luogo poiché le altre parti interessate hanno rifiutato di partecipare.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) *Produttori comunitari denunziati:*

Regno Unito :

— Brunner Mond & Co. Ltd, Northwich ;

Belgio :

— Solvay SA, Bruxelles ;

Paesi Bassi :

— Akzo Chemicals BV, Amersfoort ;

Francia :

— Solvay SA, Parigi,

— Rhône Poulenc SA, Courbevoie ;

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 38.⁽⁶⁾ GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 12.

Germania :

- Chemische Fabrik Kalk GmbH, Köln,
- Matthes & Weber GmbH, Duisburg,
- Solvay Alkali GmbH, Solingen ;

Italia :

- Solvay SA, Milano ;

Portogallo :

- Solvay Produtos Quimicos SA Portugal, Lisbona ;

Spagna :

- Solvay SA Spain, Barcellona.

b) *Produttori/esportatori USA :*

- FMC, Philadelphia-PA,
- Asahi Glas (AG) Soda Corporation-NY,
- General Chemical (Soda Ash) Partners, Parsippany-NJ,
- North American Chemical Company (NACC), Overland Park-KS,
- Texasgulf Soda Ash Inc, Raleigh-NC,
- Rhône-Poulenc of Wyoming Basic Chemicals Co, Shelton-CT,
- Solvay Minerals Inc, Houston-TX.

c) *Importatori collegati :*

Belgio :

- Solvay BAP, Bruxelles ;

Paesi Bassi :

- Asahi Glass Europe BV, Amsterdam ;

Spagna :

- FMC Forest SA, Barcellona ;

Regno Unito :

- General Chemical (GB) Ltd, Knutsford ;

Francia :

- Rhône Poulenc SA, Courbevoie.

d) *Importatori e operatori commerciali non collegati :*

Belgio :

- Zeebrugge Shipping and Bunkering Co NV, Zeebrugge ;

Francia :

- Groupe BSN Emballages, Parigi,
- Saint Gobain SA, Parigi ;

Germania :

- Megachem GmbH & Co KG, Hamburg,
- Helm AG, Hamburg.

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 30 giugno 1993.

B. PRODOTTO

1. Prodotto

- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il carbonato di disodio (detto anche carbonato di sodio o soda), contenente essenzialmente Na_2CO_3 (carbonato sodico anidro) e classificato al codice NC 2836 20 00.

Il prodotto è utilizzato principalmente nelle seguenti industrie : vetro, acciaio, prodotti chimici, detersivi, carta e pasta di legno, alimentari e trattamento delle acque.

- (10) In Europa il carbonato di disodio è ottenuto dalla reazione di calcare, cloruro di sodio e ammoniaca, con un processo ad uso intensivo di capitale e di energia brevettato nel 1865 da Solvay e noto come « produzione della soda sintetica » rispetto alla « produzione di soda naturale » negli Stati Uniti, dove il prodotto è ottenuto per purificazione del trona, un minerale che si trova in depositi praticamente inesauribili situati principalmente nello stato del Wyoming.

2. Prodotto simile

- (11) I diversi processi di produzione sopra descritti hanno gli stessi risultati e i prodotti finiti così ottenuti sono simili sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, nonché gli impieghi potenziali. I prodotti importati dalla Comunità negli Stati Uniti e i prodotti ottenuti e venduti nella Comunità sono quindi simili.

C. DUMPING

1. Valore normale

- (12) La Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume delle vendite di ciascun produttore sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto nella Comunità, che è normalmente considerato il livello minimo rappresentativo ai fini del confronto. Sei delle sette società americane che hanno collaborato hanno effettuato sul mercato interno un volume di vendite nettamente superiore alla soglia del 5 %, anche se la Commissione ha accertato che nel periodo di riferimento quantitativi sostanziali del prodotto (tra il 30 % e il 60 % in volume) sono stati venduti a prezzi inferiori al costo di produzione definito nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il costo di produzione è stato stabilito con il metodo descritto nel considerando 15. Queste vendite non sono state prese in considerazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché si è considerato che non fossero avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(13) I valori normali sono stati quindi stabiliti in base alle vendite remunerative sul mercato interno, dopo aver dedotto dai prezzi di vendita tutti gli sconti e le riduzioni direttamente collegati alle vendite in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(14) Per un esportatore il volume delle vendite realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali era inferiore al 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità, in quanto la maggior parte delle vendite è stata effettuata a società collegate.

(15) Nei confronti di questa società il valore normale è stato quindi calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale è stato calcolato in funzione dei costi fissi e variabili dei materiali e della produzione per il prodotto esportato nella Comunità, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e un equo margine di profitto.

Le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto sono stati calcolati in base alla media delle spese e dei profitti delle altre società per le vendite del prodotto in questione sul mercato interno; il profitto medio, calcolato in funzione delle vendite remunerative, era del 10 %.

2. Prezzi all'esportazione

(16) Quando le vendite sono state fatte direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

(17) Quando le esportazioni sono state fatte a importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sono stati calcolati in funzione dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 5 %. Questo margine di profitto è stato considerato adeguato alla luce delle informazioni di cui la Commissione dispone sul settore in questione.

3. Confronto

(18) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni è stato fatto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. La Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto, quando le circostanze lo giustificavano, delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali alcune spese di

vendita, in particolare le condizioni di credito, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, spese di imballaggio e costi accessori.

4. Margine di dumping

(19) Dal confronto risulta l'esistenza di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale così stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(20) Le medie ponderate dei margini di dumping per le società interessate, adeguate ai prezzi CIF frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

— Asahi Glass Soda Corporation :	10,5 %
— FMC :	14,3 %
— General Chemical Partners :	8,1 %
— NACC :	10,2 %
— Rhône-Poulenc of Wyoming :	13,9 %
— Solvay Minerals Inc. :	9,7 %
— Texasgulf Soda Ash Inc. :	0,1 %

(21) Nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta oppure che non hanno risposto in modo esauriente al questionario, la Commissione ha considerato che il dumping dovesse essere stabilito in base ai fatti disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito si è ritenuto che gli elementi disponibili più attendibili fossero quelli verificati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. Poiché la Commissione non aveva motivo di ritenere che i margini di dumping delle società che non avevano collaborato fossero inferiori ai margini massimi accertati e per evitare di premiare il rifiuto di collaborare, per tali società è stato considerato opportuno stabilire un margine di dumping del 14,3 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(22) Alcuni esportatori statunitensi e i rappresentanti della principale industria di trasformazione nella Comunità, l'industria del vetro, hanno sostenuto che due delle società denunzianti non dovevano essere considerate come parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in quanto erano collegate agli esportatori degli Stati Uniti e nel periodo dell'inchiesta avevano importato carbonato di sodio americano.

(23) A questo proposito occorre ricordare che l'articolo 4, paragrafo 5 non stabilisce che i produttori collegati agli esportatori oppure che importano i prodotti assertivamente oggetto di dumping debbano essere automaticamente esclusi, bensì impone alle istituzioni comunitarie l'obbligo di esaminare, in ciascun caso, se l'esclusione dei produttori in tale situazione sia giustificata.

- (24) La Commissione ha quindi esaminato se i due produttori comunitari integrassero la produzione nella Comunità con un'attività supplementare d'importazione oppure se la loro attività principale fosse l'importazione, con una produzione relativamente limitata nella Comunità. Questa impostazione è conforme alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo alla definizione di industria comunitaria.
- (25) La Commissione ha esaminato il rapporto esistente tra i quantitativi prodotti nella Comunità e quelli importati. In base ai fatti stabiliti nell'inchiesta è stato accertato che i due produttori comunitari collegati agli esportatori hanno importato quantitativi relativamente poco rilevanti del prodotto in questione dagli Stati Uniti (in un caso queste importazioni corrispondevano al 10 % della produzione propria venduta nella Comunità e nell'altro la percentuale era inferiore all'1 %). Inoltre un produttore comunitario che aveva acquisito una società statunitense nel 1992 doveva onorare i contratti esistenti. Le importazioni dei prodotti di questa società sono cessate nel 1993. Le importazioni dell'altro produttore erano principalmente destinate al consumo all'interno del gruppo industriale.
- (26) In tali circostanze si può concludere che l'attività primaria dei due produttori comunitari interessati, che hanno nella Comunità la loro sede principale, dove viene formulata la politica commerciale e sono pianificati gli investimenti esteri nell'ambito del normale ampliamento delle attività commerciali, non riguardava le importazioni, bensì la produzione di carbonato di sodio. Dati i quantitativi relativamente modesti delle importazioni, non si può ritenere che tali produttori non fossero esposti alle conseguenze del dumping.
- (27) Alla luce di quanto precede, è stato concluso che non vi erano motivi per escludere alcun produttore comunitario denunziante dalla definizione di industria comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo di carbonato di sodio nella Comunità

- (28) Negli ultimi anni il consumo nella Comunità (in base ai dati contenuti nelle risposte ai questionari, nonché alle statistiche Eurostat) ha subito una flessione, passando da 6 242 000 t nel 1990 a 5 963 000 t nel 1992 e a 2 840 000 t nel primo semestre del 1993, a causa della recessione generale che ha colpito in modo particolarmente grave l'industria del vetro (la principale industria di

trasformazione del carbonato di sodio) e della maggiore diffusione del riciclaggio del vetro.

2. Comportamento degli esportatori sul mercato della Comunità

a) Volume delle importazioni e quota di mercato

- (29) Il volume delle importazioni dagli Stati Uniti è aumentato sostanzialmente, da 52 000 t nel 1990 a 272 000 t nel 1991, 578 000 t nel 1992 e 235 000 t nella prima metà del 1993. Le corrispondenti quote di mercato sono aumentate da 0,8 % nel 1990 a 4,4 % nel 1991, 9,7 % nel 1992 e 8,3 % nella prima metà del 1993. Questa tendenza era nettamente in contrasto con quella delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria (vedi considerandi 32 e 33).

b) Prezzi dei prodotti importati dagli Stati Uniti

- (30) Il confronto tra i prezzi applicati dall'industria comunitaria e dagli esportatori interessati è stato fatto in base alle vendite di carbonato di sodio, allo stesso stadio commerciale, sui principali mercati della Comunità nel periodo dell'inchiesta. I calcoli dei prezzi riguardano i prezzi effettivi a livello CIF, compresi tutti i dazi. Dal confronto risulta che sul mercato comunitario i margini di sottoquotazione delle esportazioni dagli Stati Uniti raggiungono il 15 %. La sottoquotazione è stata rilevata per tutto il periodo dell'inchiesta, benché dal 1992 alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi dei produttori comunitari siano scesi in media del 10 % circa, per adeguarsi alla tendenza al ribasso.

3. Situazione dell'industria comunitaria del carbonato di sodio

a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

- (31) La produzione comunitaria di carbonato di sodio è scesa da quasi 6,8 milioni di tonnellate nel 1990 a 5,9 milioni di tonnellate nel 1992 e a 2,9 milioni di tonnellate nella prima metà del 1993. Benché la capacità di produzione sia scesa da 7,3 milioni di tonnellate nel 1990 a 6,9 milioni di tonnellate nel 1993, nello stesso periodo l'indice di utilizzazione degli impianti è diminuito dal 93 % all'81 %. Data la rilevanza dei costi fissi nella produzione di carbonato di sodio, questa situazione ha avuto conseguenze negative per la redditività (vedi considerando 35).

b) Volume delle vendite e quota di mercato

- (32) I quantitativi di carbonato di sodio venduti nella Comunità dai produttori comunitari sono scesi da 6 milioni di tonnellate nel 1990 a 5,1 milioni di tonnellate nel 1992 e a 2,5 milioni di tonnellate nel primo semestre del 1993.

- (33) La quota di mercato dell'industria comunitaria era pari al 96 % nel 1990, al 92 % nel 1991, all'85 % nel 1992 e all'88 % nel primo semestre del 1993. La relativa ripresa del 1993 deve essere valutata alla luce della costante flessione delle vendite dei produttori comunitari sul mercato dell'Unione europea.

c) *Andamento dei prezzi*

- (34) I prezzi dei produttori comunitari, che erano rimasti stabili nel 1990 e nel 1991, nel periodo dell'inchiesta e in particolare dal 1993 in poi sono diminuiti in media del 10 % circa.

d) *Profitti*

- (35) La situazione finanziaria dei produttori comunitari si è sensibilmente deteriorata, passando da una situazione di redditività nel 1990 alle perdite nella prima metà del 1993. In media ponderata l'industria comunitaria ha realizzato profitti del 13 % nel 1990, 10 % nel 1991 e 3,5 % nel 1992 e ha subito perdite del 4,7 % nel 1993.

e) *Occupazione e investimenti*

- (36) Benché l'industria del carbonato di sodio non sia ad uso intensivo di lavoro, dal 1991 in poi l'occupazione è costantemente diminuita.
- (37) Il livello di investimenti è rimasto significativo, poiché il processo di produzione della soda sintetica richiede un costante rinnovo di macchine e impianti. Le rigorose norme in materia di lotta contro l'inquinamento impongono inoltre a questa industria di effettuare nuovi e ingenti investimenti. Per essere competitivi in questo settore ad uso intensivo di capitale, i produttori comunitari devono realizzare economie di scala, nonché ottenere elevati coefficienti di utilizzazione degli impianti e un reddito adeguato sul capitale investito. Benché la maggior parte degli impianti soddisfi i criteri delle economie di scala, il coefficiente di utilizzazione degli impianti è generalmente diminuito (vedi considerando 31), nonostante la costante riduzione della capacità. Nel 1993 sono state chiuse tre unità di produzione di piccole dimensioni in Germania e in Belgio.

4. Portata del pregiudizio

- (38) I rappresentanti di un'industria di trasformazione, ovvero il « Comité permanent des industries du verre de la Communauté économique européenne » (CPIV) hanno contestato la valutazione del pregiudizio per quanto riguarda i mercati nazionali, sostenendo che, date le grandi differenze tra le prestazioni delle società in funzione della loro localizzazione nella Comunità, il pregiudizio non si manifestava allo stesso modo per l'industria comunitaria nel suo complesso e che pertanto la valutazione del pregiudizio doveva essere fatta su base regionale.
- (39) La Commissione non può accettare questa argomentazione. Le risultanze relative al pregiudizio riguardano tutta l'industria comunitaria denun-

ziante, che effettua il 90 % della produzione nella Comunità. Tutti i produttori comunitari, nonostante le differenze tra le loro prestazioni, hanno subito le conseguenze della situazione sopra delineata. In tali circostanze, le conclusioni sul pregiudizio devono essere elaborate per il mercato comunitario nel suo complesso. Una valutazione regionale può essere fatta unicamente nelle condizioni descritte nell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che in questo caso non sono soddisfatte.

5. Conclusione

- (40) In tali circostanze è stato concluso che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che è principalmente caratterizzato dal calo della quota di mercato, dal deterioramento della situazione finanziaria e dalla riduzione dell'occupazione.

L'attuale situazione ha inoltre costretto i produttori comunitari a ridurre la produzione e la capacità e in alcuni casi a chiudere gli impianti.

6. Causa del pregiudizio

6.1. Nesso di causalità

- (41) Il mercato comunitario del carbonato di sodio è trasparente e sensibile al prezzo. Per esaminare se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse provocato dal dumping, la Commissione ha riscontrato che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti ha coinciso con una perdita significativa della quota di mercato e con il calo della redditività dell'industria comunitaria. Anche l'erosione dei prezzi sul mercato comunitario ha coinciso con la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte delle importazioni dagli Stati Uniti.
- (42) A questo proposito la Commissione osserva che le esportazioni dagli Stati Uniti cercano di rafforzare la loro posizione sul mercato comunitario con un'attiva concorrenza in termini di prezzi. Come risulta dal considerando 12, il mercato interno degli Stati Uniti è solo parzialmente remunerativo. A causa del ristagno del consumo interno, quantitativi considerevoli sono disponibili per l'esportazione. In seguito alla creazione di nuovi impianti di produzione in Cina e in Sudafrica, gli Stati Uniti hanno praticamente perduto questi tradizionali mercati di esportazione e devono far fronte alla crescente concorrenza cinese in Estremo Oriente.

6.2. Conseguenze di altri fattori

- (43) Alcuni esportatori e i rappresentanti della principale industria di trasformazione, l'industria del vetro, hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni dagli Stati Uniti, bensì ad altri fattori, quali l'intensificazione della concorrenza tra i produttori della Comunità in seguito alle decisioni

della Commissione 91/297/CEE, 91/298/CEE, 91/299/CEE, 91/300/CEE e 91/301/CEE⁽¹⁾, relative ad un procedimento a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (in prosieguo: «decisioni del dicembre 1990»), che sanzionavano le pratiche anticoncorrenziali, la mancanza di efficienza dei produttori comunitari, gli effetti della recessione, l'impiego crescente di rottami di vetro e la sostituzione del carbonato di calcio con soda caustica, le importazioni dai paesi dell'Europa centrale e orientale e gli effetti delle fluttuazioni del dollaro nel periodo dell'inchiesta. È stato inoltre affermato che le pratiche di dumping avevano un carattere eccezionale e transitorio e che i produttori degli Stati Uniti vi avevano fatto ricorso per stabilirsi come fornitori alternativi a lungo termine.

6.2.1. Decisioni del dicembre 1990 che sanzionano le pratiche discriminanti di alcune società comunitarie produttrici di carbonato di sodio

- (44) Con le decisioni del dicembre 1990 la Commissione ha inflitto ammende a tre produttori comunitari di carbonato di sodio per sanzionare violazioni dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CEE. La Commissione aveva accertato l'esistenza di accordi di ripartizione del mercato per limitare la concorrenza, accordi di scambio e pratiche anticoncorrenziali come gli sconti per i quantitativi marginali («top slice»). Secondo gli esportatori statunitensi di carbonato di sodio e l'industria del vetro, queste decisioni hanno provocato la ristrutturazione dell'industria comunitaria, con conseguenze in termini di prezzi e di volumi. La concorrenza avrebbe infatti avuto via libera grazie all'eliminazione del meccanismo che aveva mantenuto i prezzi a livelli elevati.

- (45) Per valutare gli effetti delle decisioni del dicembre 1990 nel contesto dell'attuale inchiesta antidumping, è necessario analizzare l'andamento dei prezzi sul mercato comunitario del carbonato di sodio nonché l'evoluzione degli scambi all'interno della Comunità a decorrere da tale data.

Da questa analisi risulta che dette decisioni non sono state immediatamente seguite dalla diminuzione dei prezzi del carbonato di sodio nella Comunità, che sono rimasti mediamente stabili tra il 1990 e il 1992. Questa situazione potrebbe essere dovuta principalmente al fatto che il mercato degli utenti è costituito da alcuni grandi produttori di vetro che hanno una considerevole forza contrattuale. La normale prassi di negoziare i prezzi su base annua può spiegare, almeno in parte, il fatto che i prezzi non siano scesi nel 1991, ma non giustifica la continuazione della stabilità nel 1992. All'inizio del 1993 i prezzi sono tuttavia nettamente diminuiti (10 %) e questa tendenza ha coinciso con il rilevante aumento delle importazioni dagli Stati Uniti nel 1992 e nella prima metà del 1993, a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari (vedi considerando 30). Gli effetti di tale comportamento in materia di determinazione dei prezzi sul mercato in questione devono essere considerati significativi.

Sembra poco probabile che la brusca e sostanziale riduzione dei prezzi all'inizio del 1993 possa essere attribuita esclusivamente alle citate decisioni. Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, gli scambi di carbonato di sodio di produzione comunitaria⁽²⁾ tra gli Stati membri sono aumentati moderatamente. Il rapporto tra la posizione dei diversi operatori comunitari sui mercati nazionali non è cambiata in misura sostanziale e in particolare la struttura degli scambi tra il Regno Unito e l'Europa continentale è rimasta praticamente invariata.

Quasi tutti i produttori di carbonato di sodio hanno venduto i loro prodotti in diversi Stati membri. Dalle statistiche relative al periodo compreso tra il 1990 e la fine del periodo dell'inchiesta nel 1993 non si rileva alcuna tendenza relativa all'aumento del volume delle «esportazioni» all'interno della Comunità. Dato il tipo di prodotto e in considerazione degli elevati costi del trasporto via terra, quasi tutte le vendite sui mercati interni derivano dalla produzione locale.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 15. 6. 1991.

⁽²⁾ I dati Eurostat sugli scambi all'interno della Comunità non distinguono tra il carbonato di sodio originario della Comunità e dei paesi terzi e pertanto non forniscono indicazioni pertinenti a questo proposito.

Rispetto alle importazioni, tuttavia, tutti i produttori comunitari, comprese le società alle quali non si applicavano le decisioni del dicembre 1990, hanno subito un calo del volume di vendite nella Comunità, fatta eccezione per una società le cui vendite sono rimaste relativamente stabili nel periodo compreso tra il 1990 e la prima metà del 1993, poiché una parte significativa della produzione di carbonato di sodio è utilizzata all'interno del gruppo.

Nell'ambito del sistema dei cosiddetti sconti « top slice », venivano accordate riduzioni di prezzo supplementari ad alcuni grandi clienti per l'ultima frazione, pari al 10 %, degli acquisti di carbonato di sodio. Questi sconti, che avevano lo scopo di indurre i clienti ad acquistare praticamente tutto il fabbisogno dal fornitore in oggetto, in pratica sono stati applicati unicamente ad alcuni contratti in mercati selezionati e riguardavano quantitativi modesti. Un produttore degli Stati Uniti e l'industria del vetro hanno affermato che le esportazioni dagli Stati Uniti hanno semplicemente sostituito le vendite precedentemente effettuate con questo sistema di sconti. Il rilevante incremento delle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti è tuttavia avvenuto anche in mercati in cui gli sconti « top slice » non sono stati applicati e le importazioni, nettamente superiori al volume delle vendite realizzate con tali sconti, hanno danneggiato tutti i produttori comunitari, compresi quelli che non hanno mai utilizzato questo sistema. La Commissione non ritiene quindi che questo elemento possa essere invocato per affermare che il pregiudizio accertato non è stato provocato dalle pratiche di dumping.

- (46) È stato inoltre esaminato se gli effetti dell'intensificazione della concorrenza tra i produttori comunitari e l'asserita inefficienza di alcune società avessero contribuito al pregiudizio subito dagli altri produttori comunitari di carbonato di sodio. Le decisioni del dicembre 1990 avrebbero dovuto normalmente avvantaggiare i produttori comunitari ai quali non si applicavano, ovvero i fornitori alternativi rispetto ai produttori ai quali erano state inflitte le ammende. In realtà è avvenuto il contrario, poiché dopo il 1992 la situazione di queste società si è deteriorata allo stesso modo di quella delle imprese soggette alle sanzioni.

In tali circostanze appare evidente che le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria del carbonato di sodio non possono essere attribuite unicamente alle conseguenze delle decisioni del dicembre 1990.

6.2.2. Recessione economica generale

- (47) È certamente probabile che l'andamento del consumo di carbonato di sodio nella Comunità, che è sceso del 4,5 % tra il 1990 e il 1992 e ancora del 5,4 % tra il 1992 e la prima metà del 1993, abbia inciso sulla situazione finanziaria dei produttori comunitari (vedi considerando 35).

La contrazione della domanda era dovuta alla recessione economica generale, nonché a fattori specifici quali la maggiore utilizzazione dei rottami di vetro, lo sviluppo di bottiglie e barattoli a minor consumo di vetro (riduzione di peso) e il crollo del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quale operavano i produttori comunitari.

- (48) Questi elementi, he hanno sicuramente contribuito al calo delle vendite dei produttori comunitari, non possono spiegare l'aumento della quota di mercato del carbonato di sodio originario degli Stati Uniti a detrimento dell'industria comunitaria. La perdita della quota di mercato subita dall'industria comunitaria corrisponde quasi esattamente all'aumento della quota di mercato dei produttori statunitensi. Se la contrazione delle vendite dell'industria comunitaria fosse stata causata esclusivamente dall'andamento sfavorevole della situazione economica generale, le importazioni dagli Stati Uniti avrebbero dovuto subire le stesse conseguenze.

6.2.3. Importazioni da altri paesi

- (49) La Commissione ha inoltre esaminato se le importazioni da altri paesi avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

A questo proposito è stato riscontrato che la quota di mercato delle importazioni da altri paesi quali Polonia, Romania, Bulgaria, ex Cecoslovacchia ed ex Jugoslavia è aumentata leggermente (dal 2,6 % nel 1990, con una percentuale massima del 4,3 % nel 1992, al 3 % circa nella prima metà del 1993). A causa delle difficoltà economiche successive ai mutamenti politici avvenuti in questi paesi, le imprese nazionali hanno ridotto sostanzialmente la produzione di carbonato di sodio e le esportazioni nella Comunità non sono aumentate in misura significativa. Non si può ritenere che questo incremento abbia avuto un'incidenza percettibile sull'industria comunitaria.

6.2.4. Sostituzione del carbonato di sodio con la soda caustica

- (50) È stato affermato che gli effetti della sostituzione del carbonato di sodio con la soda caustica avevano contribuito al deterioramento della situazione del mercato. Nel periodo dell'inchiesta, tuttavia, il prezzo della soda caustica era superiore a quello del carbonato di sodio e non è avvenuta alcuna sostituzione tra questi prodotti.

6.2.5. Fluttuazioni dei tassi di cambio

- (51) Le fluttuazioni dei tassi di cambio non hanno inciso sui prezzi applicati dagli esportatori statunitensi nella Comunità. I prezzi sono costantemente diminuiti, anche nei lunghi periodi in cui il dollaro USA si era rivalutato nei confronti delle valute europee.

6.2.6. Produttività dell'industria comunitaria

- (52) L'industria del vetro e alcuni esportatori hanno messo in discussione la produttività dell'industria comunitaria del carbonato di sodio.

La produzione di soda sintetica nella Comunità implica costi superiori a quelli sostenuti per la produzione negli Stati Uniti. La differenza tra i prezzi è tuttavia nettamente inferiore alla sottoquotazione dei prezzi applicata dagli esportatori nel periodo dell'inchiesta, tenendo conto dei costi del trasporto dagli Stati Uniti nella Comunità.

6.2.7. Preteso carattere transitorio delle pratiche di dumping degli esportatori degli Stati Uniti

- (53) In base alla presente inchiesta e all'inchiesta precedente sulle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti (vedi considerandi 1 e 2), è stato stabilito che, contrariamente a quanto affermano gli esportatori interessati, le pratiche di dumping di tali esportatori sul mercato della Comunità non erano transitorie, bensì sistematiche. L'esistenza di margini significativi di dumping è stata accertata negli anni Ottanta (il riesame delle misure istituite nel 1984 è stato chiuso nel 1990 poiché la quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti era irrilevante, anche se è stato accertato che tali importazioni erano oggetto di dumping) ed è stata confermata nella presente inchiesta.

6.3. Conclusioni

- (54) La Comunità non ha trovato altri fattori, oltre a quelli sopra citati, che possano aver provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria del carbonato di sodio. I fattori summenzionati, che hanno avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria, non possono aver provocato da soli il deterioramento di tale situazione in termini di perdita della quota di mercato a vantaggio degli esportatori degli Stati Uniti e di calo della redditività. Le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti hanno evidentemente aggravato le difficoltà che l'industria comunitaria deve affrontare.
- (55) La Commissione conclude pertanto che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti, considerati isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

- (56) Le misure antidumping hanno lo scopo di eliminare gli effetti delle pratiche commerciali sleali e di ripristinare condizioni di concorrenza leale, nell'interesse generale della Comunità.

Per esaminare gli effetti sulla concorrenza di eventuali misure antidumping nel caso in esame, occorre tener conto del fatto che l'industria comunitaria del carbonato di sodio ha ancora una quota di mercato relativamente elevata. A questo proposito sono pertinenti le seguenti considerazioni.

- (57) La Commissione riconosce che l'istituzione di misure antidumping potrebbe incidere sui livelli dei prezzi degli esportatori interessati nella Comunità e quindi potrebbe avere alcune conseguenze sulla competitività relativa dei loro prodotti. Non si prevede tuttavia che la concorrenza sul mercato comunitario possa essere ridotta in seguito all'applicazione di tali misure. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi ottenuti con le pratiche di dumping intende evitare il declino dell'industria comunitaria e contribuire a mantenere un numero elevato di produttori, rafforzando quindi la concorrenza. La Commissione è infatti convinta che, senza tali misure, la situazione dell'industria comunitaria si deteriorerebbe ulteriormente. A questo proposito occorre rilevare che diversi produttori belgi e tedeschi hanno cessato l'attività nel 1993.

- (58) Gli esportatori e l'industria di trasformazione, principalmente l'industria del vetro che è il principale utente del prodotto nella Comunità, hanno fatto riferimento alle decisioni del dicembre 1990, che avevano concluso che alcune pratiche dei produttori comunitari erano anticoncorrenziali (vedi considerando 44).

Ai produttori interessati è stato tuttavia imposto di cessare immediatamente tali pratiche e in particolare di modificare il loro comportamento nei confronti di alcuni concorrenti riguardo alla ripartizione dei mercati e alla determinazione dei prezzi. La situazione è inoltre sottoposta alla sorveglianza della Commissione. Si può quindi ritenere che nella Comunità siano state ripristinate normali condizioni di concorrenza e che l'industria comunitaria del carbonato di sodio sia più competitiva e maggiormente guidata dal mercato di quanto non fosse prima del 1991. La situazione non dovrebbe di conseguenza essere alterata da pratiche commerciali sleali.

2. Interessi specifici

- (59) Sono stati presi in considerazione gli effetti delle misure antidumping sul carbonato di sodio importato dagli Stati Uniti per quanto riguarda gli interessi specifici di altre parti interessate, oltre all'industria comunitaria, quali l'industria di trasformazione e i consumatori.

- (60) Il CPIV, che rappresenta la principale industria di trasformazione nella Comunità, ha affermato che l'istituzione di dazi sulle importazioni di carbonato di soda originario degli Stati Uniti pregiudicherebbe la vitalità e la competitività dell'industria del vetro, impedendo al prodotto americano di accedere al mercato della Comunità. L'industria di trasformazione stessa ha dovuto far fronte ad un grave calo dei prezzi del vetro piano o per recipienti e quindi si è attivamente impegnata per migliorare la produttività e ridurre i costi. Questa industria intende quindi mantenere un elevato grado di concorrenza nel settore del carbonato di sodio, in quanto tale prodotto rappresenta, secondo il CPIV, una percentuale significativa dei costi totali di produzione del vetro.

- (61) Per quanto riguarda gli interessi dell'industria di trasformazione, in particolare i produttori di vetro nella Comunità, gli eventuali vantaggi a breve termine devono essere considerati alla luce delle conseguenze a più lungo termine che deriverebbero dalla contrazione dell'offerta. In realtà, se non venissero istituite misure antidumping, la vitalità dei produttori comunitari sarebbe potenzialmente minacciata e si correrebbe il rischio di ridurre la concorrenza, con la scomparsa di alcuni produttori

a detrimento dell'industria di trasformazione della Comunità.

- (62) L'industria del vetro ha affermato che il costo del carbonato di sodio incide sul costo del vetro piano per una percentuale compresa tra il 15 % e il 20 %, secondo la società. Non sono state presentate prove per confermare questa affermazione. Per esaminare in che misura i dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti potrebbero incidere sulla competitività dell'industria comunitaria del vetro, che è la principale industria di trasformazione, è stato accertato che il costo del carbonato di sodio (carica dopo la rimessa in ciclo) rappresenta al massimo l'8 % del prezzo di una tonnellata di vetro. Di conseguenza le misure proposte, nell'ipotesi che i dazi non siano assorbiti dagli esportatori degli Stati Uniti e che si riflettano integralmente nei prezzi di vendita dei produttori comunitari, provocherebbero un aumento dei prezzi per i prodotti del vetro pari al massimo allo 0,5 %.

Questi calcoli sono stati effettuati in funzione di un unico tipo di prodotto, il vetro piano non trattato, che rappresenta in media non più del 20 % della produzione di un fabbricante di vetro. Se si prendono in considerazione tutti i prodotti del vetro (trattati e non trattati), l'incidenza sul prezzo sarebbe inferiore (dello 0,3 % circa).

In tali circostanze i dazi antidumping, quali costi addizionali, possono essere considerati un fattore trascurabile nell'economia globale dell'industria del vetro oppure per il consumatore finale dei prodotti finiti.

- (63) L'industria del vetro ha inoltre una considerevole forza contrattuale, questo aspetto già messo in evidenza dalle decisioni della Commissione 74/292/CEE, 80/1334/CEE, 81/881/CEE, 84/388/CEE e 89/93/CEE, relative a procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CEE. Tutti i principali produttori di vetro appartengono a gruppi che operano su scala mondiale, i quali tendono a negoziare i contratti di compravendita a livello comunitario o anche mondiale.

La forza contrattuale è consolidata dal fatto che sono attualmente disponibili reali alternative al carbonato di sodio (quali, tra l'altro, i rottami di vetro).

Secondo i dati Eurostat, le importazioni di vetro nella Comunità sono da alcuni anni ad un livello costantemente basso. I produttori di vetro situati nella Comunità sono quindi in concorrenza con importazioni limitate da paesi terzi, che non incidono in misura significativa sui prezzi applicati nella Comunità. La posizione dell'industria del vetro è inoltre rafforzata dal fatto che il vetro non può essere sostituito da altri prodotti in misura rilevante.

- (64) L'industria di trasformazione considera il carbonato di sodio degli Stati Uniti come una fonte secondaria e competitiva di materia prima. Non vi sono elementi per affermare che il carbonato di sodio degli Stati Uniti non possa più svolgere questa funzione, soltanto perché non sarà più venduto a prezzi fissati in condizioni sleali. Nello stesso tempo l'industria di trasformazione ha confermato di fare assegnamento su forniture stabili e rapide che possono essere garantite soltanto da unità di produzione geograficamente vicine. Questa industria non ha quindi interesse a permettere che la disponibilità di una fonte di approvvigionamento affidabile sia ridotta o minacciata da continue pratiche di dumping.
- (65) La Commissione conclude quindi che la decisione di non difendere l'industria comunitaria del carbonato di sodio dalla concorrenza sleale sarebbe contraria agli interessi della Comunità e che nell'interesse della Comunità devono essere istituite misure antidumping.

G. ISTITUZIONE DI DAZI PROVVISORI

- (66) Un esportatore e il CPIV hanno sostenuto che nel presente caso l'istituzione di un dazio provvisorio non era più necessaria, in quanto le importazioni dagli Stati Uniti erano diminuite dopo il periodo dell'inchiesta e quindi non provocavano più pregiudizio ai produttori comunitari di carbonato di sodio. Le parti suddette hanno affermato che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può essere applicato un dazio provvisorio unicamente se nell'interesse della Comunità è necessaria un'azione per evitare il pregiudizio nel corso del procedimento. L'istituzione di dazi provvisori non sarebbe quindi giustificata.

L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che, quando da un esame preliminare dei fatti risulta che esiste un dumping e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare tale pregiudizio nel corso del procedimento, la Commissione impone un dazio provvisorio antidumping.

Il semplice fatto che le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti siano diminuite dopo il periodo dell'inchiesta non significa che la Comunità non abbia interesse all'istituzione di misure provvisorie. Alla luce del comportamento dell'esportatore nei periodi precedenti, appare probabile che le importazioni dagli Stati Uniti aumenterebbero nuovamente, se il procedimento continuasse senza l'applicazione di misure. La Commissione ritiene pertanto che l'istituzione di misure provvisorie sia necessaria.

H. DAZIO

- (67) Le misure antidumping provvisorie dovrebbero essere stabilite in modo tale che l'industria possa

ottenere il profitto adeguato che non ha potuto realizzare a causa delle importazioni oggetto di dumping e contenere il calo delle vendite. Nella fattispecie si ritiene che il metodo migliore per ottenere questo risultato sia l'istituzione di dazi ad valorem.

- (68) Per calcolare l'aumento di prezzo necessario e per stabilire se dovesse essere istituito un dazio inferiore al margine di dumping, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha confrontato il prezzo medio all'importazione, franco frontiera comunitaria, del prodotto oggetto di dumping, dazio non corrisposto, con la media ponderata del corrispondente costo di produzione di ciascun produttore comunitario denunziante, alla quale è stato aggiunto un margine di profitto del 6%. Ai fini della determinazione provvisoria, si è ritenuto che questo margine di profitto fosse equo in una situazione di contrazione della domanda del prodotto in questione e corrispondesse al profitto minimo necessario per finanziare gli investimenti dell'industria a lungo termine. La differenza tra il costo medio e i prezzi medi all'importazione è stata quindi espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Dato che la percentuale così ottenuta che esprime il livello del pregiudizio subito è in alcuni casi inferiore al margine di dumping, i dazi antidumping devono essere stabiliti in base alla percentuale inferiore, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (69) Devono quindi essere istituiti i seguenti dazi:

— Asahi Glass Soda, New York :	6,7 %
— FMC, Philadelphia :	14,3 %
— General Chemical, Parsipanny :	8,1 %
— NACC, Overland Park :	9,4 %
— Rhône-Poulenc of Wyoming, Shelton :	5,4 %
— Solvay Minerals, Houston :	8,8 %
— Texasgulf, Raleigh :	0,0 %

- (70) Riguardo ai produttori degli Stati Uniti che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ritiene che i dazi dovrebbero essere istituiti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato considerato che i fatti più attendibili fossero quelli stabiliti durante l'inchiesta e che non vi fosse motivo per ritenere che dazi inferiori a quelli più elevati ritenuti necessari fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato da queste importazioni. Per evitare quindi di favorire l'elusione del dazio e di premiare la mancata collaborazione è stato considerato opportuno istituire il dazio più elevato tra quelli calcolati, pari al 14,3%.

I. DISPOSIZIONE FINALE

- (71) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere

sentite. Occorre inoltre precisare che le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di sodio, di cui al codice NC 2836 20 00, originario degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio è pari al 14,3 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric : 8826), fatta eccezione per le seguenti società, alle quali si applicano le seguenti aliquote :

- Asahi Glass (AG) Soda Corporation, New York — NY : 6,7 %, (codice addizionale Taric : 8820)
- General Chemical (Soda Ash) Partners, Pannypenny — NJ : 8,1 %, (codice addizionale Taric : 8821)
- North American Chemical Company (NACC), Overland Park — KS : 9,4 %, (codice addizionale Taric : 8822)

- Rhône-Poulenc of Wyoming Basic Chemicals Co., Shelton — CT : 5,4 %, (codice addizionale Taric : 8823)
- Solvay Minerals Inc., Houston — TX : 8,8 %, (codice addizionale Taric : 8824)

Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati o esportati da Texasgulf, Soda Ash Inc., Raleigh, NC (codice addizionale Taric : 8825).

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 824/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/95⁽³⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di malto non torrefatto originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo

presentate il 10 aprile 1995 per l'importazione di malto in provenienza della Repubblica ceca vertono su 5 648 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 1 070 tonnellate; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 10 aprile 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica ceca di cui al regolamento (CE) n. 121/94, presentate il 10 aprile 1995 per il malto, di cui al codice NC 1107 10 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,189448.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 58 del 16. 3. 1995, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 825/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	91,9
	204	96,3
	212	95,9
	624	167,4
	999	112,9
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	066	67,1
	068	73,8
	204	49,1
	624	207,3
	999	110,8
0709 90 75	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 826/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3326/94⁽³⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata, per la campagna lattiera 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1882/94 del Consiglio⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 682/95⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 527/95⁽⁷⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 4.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 ⁽⁴⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono

disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio ⁽⁷⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 ⁽¹¹⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽²⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽³⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽⁶⁾; ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltre-

mare alla Comunità economica europea ⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽¹¹⁾;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		18,56	0403 10 16	(1)	2,5499/kg + 32,49
0401 10 90		17,10	0403 10 22		27,50
0401 20 11		24,59	0403 10 24		31,76
0401 20 19		23,13	0403 10 26		73,29
0401 20 91		28,85	0403 10 32	(1)	0,2021/kg + 31,03
0401 20 99		27,39	0403 10 34	(1)	0,2447/kg + 31,03
0401 30 11		70,38	0403 10 36	(1)	0,6600/kg + 31,03
0401 30 19		68,92	0403 90 11		131,34
0401 30 31		132,58	0403 90 13		222,81
0401 30 39		131,12	0403 90 19		263,74
0401 30 91		219,80	0403 90 31	(1)	1,2259/kg + 32,49
0401 30 99		218,34	0403 90 33	(1)	2,1406/kg + 32,49
0402 10 11	(*)	131,34	0403 90 39	(1)	2,5499/kg + 32,49
0402 10 19	(*) (*)	122,59	0403 90 51		27,50
0402 10 91	(1) (*)	1,2259/kg + 32,49	0403 90 53		31,76
0402 10 99	(1) (*)	1,2259/kg + 23,74	0403 90 59		73,29
0402 21 11	(*)	222,81	0403 90 61	(1)	0,2021/kg + 31,03
0402 21 17	(*)	214,06	0403 90 63	(1)	0,2447/kg + 31,03
0402 21 19	(*) (*)	214,06	0403 90 69	(1)	0,6600/kg + 31,03
0402 21 91	(*) (*)	263,74	0404 10 02		32,53
0402 21 99	(*) (*)	254,99	0404 10 04		222,81
0402 29 11	(1) (*) (*)	2,1406/kg + 32,49	0404 10 06		263,74
0402 29 15	(1) (*)	2,1406/kg + 32,49	0404 10 12		131,34
0402 29 19	(1) (*)	2,1406/kg + 23,74	0404 10 14		222,81
0402 29 91	(1) (*)	2,5499/kg + 32,49	0404 10 16		263,74
0402 29 99	(1) (*)	2,5499/kg + 23,74	0404 10 26	(1)	0,3253/kg + 23,74
0402 91 11	(*)	48,97	0404 10 28	(1)	2,1406/kg + 32,49
0402 91 19	(*)	48,97	0404 10 32	(1)	2,5499/kg + 32,49
0402 91 31	(*)	61,21	0404 10 34	(1)	1,2259/kg + 32,49
0402 91 39	(*)	61,21	0404 10 36	(1)	2,1406/kg + 32,49
0402 91 51	(*)	132,58	0404 10 38	(1)	2,5499/kg + 32,49
0402 91 59	(*)	131,12	0404 10 48	(2)	0,3253/kg
0402 91 91	(*)	219,80	0404 10 52	(2)	2,1406/kg + 7,29
0402 91 99	(*)	218,34	0404 10 54	(2)	2,5499/kg + 7,29
0402 99 11	(*)	69,56	0404 10 56	(2)	1,2259/kg + 7,29
0402 99 19	(*)	69,56	0404 10 58	(2)	2,1406/kg + 7,29
0402 99 31	(1) (*)	1,2820/kg + 28,12	0404 10 62	(2)	2,5499/kg + 7,29
0402 99 39	(1) (*)	1,2820/kg + 26,66	0404 10 72	(2)	0,3253/kg + 23,74
0402 99 91	(1) (*)	2,1542/kg + 28,12	0404 10 74	(2)	2,1406/kg + 31,03
0402 99 99	(1) (*)	2,1542/kg + 26,66	0404 10 76	(2)	2,5499/kg + 31,03
0403 10 02		131,34	0404 10 78	(2)	1,2259/kg + 31,03
0403 10 04		222,81	0404 10 82	(2)	2,1406/kg + 31,03
0403 10 06		263,74	0404 10 84	(2)	2,5499/kg + 31,03
0403 10 12	(1)	1,2259/kg + 32,49	0404 90 11		131,34
0403 10 14	(1)	2,1406/kg + 32,49	0404 90 13		222,81

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0404 90 19		263,74	0406 90 23	(3) (*)	195,37
0404 90 31		131,34	0406 90 25	(3) (*)	195,37
0404 90 33		222,81	0406 90 27	(3) (*)	195,37
0404 90 39		263,74	0406 90 29	(3) (*)	195,37
0404 90 51	(1)	1,2259/kg + 32,49	0406 90 31	(3) (*)	195,37
0404 90 53	(1) (2)	2,1406/kg + 32,49	0406 90 33	(3) (*)	195,37
0404 90 59	(1)	2,5499/kg + 32,49	0406 90 35	(3) (*)	195,37
0404 90 91	(1)	1,2259/kg + 32,49	0406 90 37	(3) (*)	195,37
0404 90 93	(1) (2)	2,1406/kg + 32,49	0406 90 39	(3) (*)	195,37
0404 90 99	(1)	2,5499/kg + 32,49	0406 90 50	(3) (*)	195,37
0405 00 11	(3)	225,48	0406 90 61	(3) (*)	465,99
0405 00 19	(3)	225,48	0406 90 63	(3) (*)	465,99
0405 00 90		275,09	0406 90 69	(3) (*)	465,99
0406 10 20	(3) (*)	235,96	0406 90 73	(3) (*)	195,37
0406 10 80	(3) (*)	312,16	0406 90 75	(3) (*)	195,37
0406 20 10	(3) (*)	465,99	0406 90 76	(3) (*)	195,37
0406 20 90	(3) (*)	465,99	0406 90 78	(3) (*)	195,37
0406 30 10	(3) (*)	185,94	0406 90 79	(3) (*)	195,37
0406 30 31	(3) (*)	182,17	0406 90 81	(3) (*)	195,37
0406 30 39	(3) (*)	185,94	0406 90 82	(3) (*)	195,37
0406 30 90	(3) (*)	302,73	0406 90 84	(3) (*)	195,37
0406 40 10	(3) (*)	188,14	0406 90 85	(3) (*)	195,37
0406 40 50	(3) (*)	188,14	0406 90 86	(3) (*)	195,37
0406 40 90	(3) (*)	188,14	0406 90 87	(3) (*)	195,37
0406 90 01	(3) (*)	255,78	0406 90 88	(3) (*)	195,37
0406 90 02	(3) (*)	195,42	0406 90 93	(3) (*)	235,96
0406 90 03	(3) (*)	195,42	0406 90 99	(3) (*)	312,16
0406 90 04	(3) (*)	195,42	1702 10 10		76,27
0406 90 05	(3) (*)	195,42	1702 10 90		76,27
0406 90 06	(3) (*)	195,42	2106 90 51		76,27
0406 90 07	(3) (*)	195,42	2309 10 15		94,86
0406 90 08	(3) (*)	195,42	2309 10 19		123,06
0406 90 09	(3) (*)	195,42	2309 10 39		115,04
0406 90 12	(3) (*)	195,42	2309 10 59		94,34
0406 90 14	(3) (*)	195,42	2309 10 70		123,06
0406 90 16	(3) (*)	195,42	2309 90 35		94,86
0406 90 18	(3) (*)	195,42	2309 90 39		123,06
0406 90 19	(3) (*)	465,99	2309 90 49		115,04
0406 90 21	(3) (*)	255,78	2309 90 59		94,34
			2309 90 70		123,06

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1) modificato,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34) modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8) per la Bulgaria e la Romania,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85) modificato.

(5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 827/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 10 e

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

11 aprile 1995 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	59,00 (2)
1509 10 90	59,00 (2)
1509 90 00	70,00 (3)
1510 00 10	72,00 (2)
1510 00 90	116,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,7245 ECU/100 kg.

b) per la Turchia: di 13,8645 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, Tunisia e il Marocco: di 15,3245 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,661 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,731 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 8,754 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,004 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	12,98
0711 20 90	12,98
1522 00 31	29,50
1522 00 39	47,20
2306 90 19	5,76

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 828/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione ⁽³⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2517/94 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 aprile 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	45,35
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	54,10
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	12,00
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 829/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che deroga al regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, paragrafo 4, terzo comma e l'articolo 23,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽²⁾, ha fissato la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata della restituzione;

considerando che la situazione sul mercato del frumento duro richiede l'adattamento della durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato allo scopo di evitare domande di fissazione anticipata a fini di speculazione;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II, a titolo del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽³⁾, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli non porti, tenuto conto della situazione esistente nel settore del frumento duro, a prolungare la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento non porti, tenuto conto della situazione nel settore del frumento duro, a prolungare la

validità dei tassi in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento per esportazione di frumento duro sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1223/94, la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, rilasciati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al 31 maggio 1995, è limitata al 31 maggio 1995.

2. Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano ai certificati di cui al paragrafo precedente.

3. L'accettazione della dichiarazione di esportazione deve comunque aver luogo entro il 31 maggio 1995.

Articolo 2

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'accettazione di una dichiarazione di pagamento può avere luogo, nei casi in cui non sia presentato un certificato di fissazione anticipata, solo qualora la dichiarazione d'esportazione delle merci sia stata accettata entro il 31 maggio 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 830/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 10 e 11 aprile 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 187/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 442/95⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le

40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 e 0207 21 90 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 187/95 modificato, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 10 e 11 aprile 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 72.⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 831/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 801/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 11 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,23 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,23 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,23 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,23 ⁽¹⁾
1701 91 00	49,51
1701 99 10	49,51
1701 99 90	49,51 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 832/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 11 aprile 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	58,26 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	108,63
1001 90 99	108,63 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	142,52 ⁽⁶⁾
1003 00 10	113,78
1003 00 90	113,78 ⁽⁹⁾
1004 00 00	115,27
1005 10 90	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	115,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	116,44 ⁽⁴⁾
1008 10 00	57,16 ⁽⁹⁾
1008 20 00	65,83 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁹⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	197,25 ⁽⁹⁾
1101 00 15	197,25 ⁽⁹⁾
1101 00 90	197,25 ⁽⁹⁾
1102 10 00	245,15
1103 11 10	133,00
1103 11 90	224,65
1107 10 11	206,50
1107 10 19	157,62
1107 10 91	215,67 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	164,47 ⁽⁹⁾
1107 20 00	189,50 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 833/95 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/95⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (€)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (1)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	186,67	382,05
1006 10 23	—	191,57	391,84
1006 10 25	—	191,57	391,84
1006 10 27	293,88	191,57	391,84
1006 10 92	—	186,67	382,05
1006 10 94	—	191,57	391,84
1006 10 96	—	191,57	391,84
1006 10 98	293,88	191,57	391,84
1006 20 11	—	234,43	477,57
1006 20 13	—	240,55	489,80
1006 20 15	—	240,55	489,80
1006 20 17	367,35	240,55	489,80
1006 20 92	—	234,43	477,57
1006 20 94	—	240,55	489,80
1006 20 96	—	240,55	489,80
1006 20 98	367,35	240,55	489,80
1006 30 21	—	288,82	606,44
1006 30 23	—	336,74	702,20
1006 30 25	—	336,74	702,20
1006 30 27	526,65	336,74	702,20
1006 30 42	—	288,82	606,44
1006 30 44	—	336,74	702,20
1006 30 46	—	336,74	702,20
1006 30 48	526,65	336,74	702,20
1006 30 61	—	308,01	645,86
1006 30 63	—	361,46	752,76
1006 30 65	—	361,46	752,76
1006 30 67	564,57	361,46	752,76
1006 30 92	—	308,01	645,86
1006 30 94	—	361,46	752,76
1006 30 96	—	361,46	752,76
1006 30 98	564,57	361,46	752,76
1006 40 00	—	67,24	141,73

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1468/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Al punto 54.B [Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo, prima dell'adattamento, si aggiunge il seguente trattino :

« — 394 R 1468 : Regolamento (CE) n. 1468/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994 (GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 11). »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1468/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 11.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, del 30 settembre 1994, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Al punto 54.B [Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il seguente trattino :

« — 394 R 2381 : Regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, del 30 settembre 1994 (GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84). »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2381/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

(¹) GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

(²) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2580/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Al punto 54.B [Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il seguente trattino :

« — 394 R 2580 : Regolamento (CE) n. 2580/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994 (GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 7). »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2580/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 7.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capo XIII dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il seguente trattino :

« — 394 R 2701 : Regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione, del 7 novembre 1994 (GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 7). »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2701/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 287 dell'8. 11. 1994, pag. 7.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Dopo il punto 12.E [Direttiva 93/67/CEE della Commissione) del capo XV dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il nuovo punto seguente :

« 12.F. 394 R 1488 : Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 3). »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1488/94 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 3.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 16/95****del 24 febbraio 1995****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la decisione 94/643/CE della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva ⁽²⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Dopo il punto 12.F (Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione) del capo XV dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il nuovo punto seguente :

- « 12.G. 394 D 0643 : Decisione 94/643/CE della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva (GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 18). »

Articolo 2

I testi della decisione 94/643/CE in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 18.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato emendato da ultimo dalla decisione n. 9/95 del Comitato misto SEE, del 27 gennaio 1995, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre incorporare nell'accordo la comunicazione 94/C 253/03 della Commissione — Date di applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, alle strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS) e alle strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS) ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3 (Comunicazione C/229/93/pag. 3 della Commissione) del capo XXIV dell'allegato II dell'accordo si aggiunge il punto seguente:

- * 4. C/253/94/pag. 3: Comunicazione della Commissione — Date di applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, alle strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS) e alle strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS) (GU n. C 253 del 10. 9. 1994, pag. 3). *

Articolo 2

I testi della comunicazione C/253/94/pag. 3 in lingua islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 253 del 10. 9. 1994, pag. 3.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/95

del 24 febbraio 1995

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE ⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per alcuni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIX dell'accordo, dopo il punto 7. A (direttiva 93/13/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

« 7.B 394 L 0047 : Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83). »

Articolo 2

I testi della direttiva 94/47/CE nelle lingue islandese e norvegese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

G. J. L. AVERY

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 69 del 29 marzo 1995)

Pagina 2, articolo 3, secondo comma:

anziché: «... al termine del secondo mese ad essa successivo.»

leggi: «... al termine del decimo mese ad essa successivo.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 3140/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzino privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 332 del 22 dicembre 1994)

Pagina 13, allegato, «II. Vini rossi»:

anziché: «acidità volatile minima (espressa in acido tartarico):»,

leggi: «acidità totale minima (espressa in acido tartarico):».
